

Comunicazione n. DEM/11011038 del 16-2-2011

inviata al sig. Canio Mazzaro e p.c. allo studio legale ... e a Bioera spa

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di OPA, ai sensi degli artt. 106, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF")

Si fa riferimento alla nota datata 23.12.2010, con la quale lo Studio Legale ..., in nome e per conto della S.V., ha sottoposto all'attenzione della Consob un quesito relativo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto ad un'operazione di ricapitalizzazione in esecuzione del concordato preventivo della società Bioera S.p.A., quotata sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

I. Descrizione della fattispecie

1. Il Concordato Preventivo.

In data 25.06.2010, in considerazione delle perdite registrate in bilancio al 31.12.09, l'Assemblea straordinaria dei soci di Bioera ha deliberato la messa in liquidazione della società e la nomina di un collegio di liquidatori, i quali, con ricorso depositato in data 10 agosto 2010 innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, hanno presentato istanza di ammissione a procedura di concordato preventivo (il "**Concordato**") di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 161 della Legge Fallimentare.

In data 02.02.2011, il Tribunale di Reggio Emilia ha disposto con decreto l'omologazione del Concordato (il "**Decreto**"), il quale in sintesi prevede:

- i) la cessione dei crediti vantati da MPS e MPSCS verso Bioera per 6mln;
- ii) un aumento di capitale complessivamente pari a euro 19 mln così suddiviso:
 - **3 mln** con diritto di opzione, riservata alla sottoscrizione degli azionisti di Bioera;
 - **9 mln** senza diritto di opzione, riservato alla S.v., le cui azioni saranno liberate in contanti per un controvalore pari a euro **3mln**, mentre la residua parte, pari ad euro **6 mln**, mediante compensazione del debito da sottoscrizione con il credito acquisito da MPS-MPSCS;
 - **6 mln** senza diritto di opzione, in quanto riservato alla sottoscrizione del pubblico;
 - **1 mln**, da eseguire mediante assegnazione gratuita di warrant non quotati ai creditori chirografari;
- iii) il pagamento dei creditori chirografari per l'importo complessivo di euro 500.000, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale, con uno stralcio pari a euro 23.268.469 mln.

2. Scenari post-Aumento di Capitale

Secondo le proiezioni rappresentate nel quesito dello Studio Legale ..., la partecipazione nel capitale di Bioera, detenuta dalla S.v., direttamente ovvero per il tramite di Newco, supererebbe la soglia del 30% rilevante ai fini dell'obbligo di o.p.a. ai sensi dell'art. 106 co. 1 del TUF, attestandosi al **99,9%** per effetto della sottoscrizione dell' Aumento Riservato CM, poi riducendosi al **47,3%** a seguito della sottoscrizione integrale dell' Aumento.

II. Considerazioni

L'applicabilità dell'esenzione ed. "da salvataggio" presuppone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. b) del Regolamento n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), tre specifici requisiti: (i) lo stato di crisi della società quotata; (ii) il piano di ristrutturazione del debito comunicato alla Consob e al

mercato; e (iii) il superamento della soglia rilevante compiuto attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale finalizzato al salvataggio della società.

Secondo quanto esposto nella richiesta di parere, il superamento della soglia rilevante avviene per effetto di un aumento di capitale, operato sulla base di un piano di salvataggio, ovvero il Concordato Preventivo, che presuppone *ex lege* la sussistenza dello *stato di crisi* e su cui è intervenuta l' omologazione dell' Autorità Giudiziaria.

Si ritiene, pertanto, che all' operazione descritta sia applicabile l'esenzione "da salvataggio" di cui al disposto dell'art. 106, comma 5, lett. a), del TUF e 49, co. 1, lett. b), del Reg. Emittenti (n. 11971/99), con la precisazione che rimane esclusa ogni valutazione da parte della Consob in merito all'idoneità del piano di salvataggio a conseguire in concreto gli obiettivi di risanamento prefissati.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti è fatto obbligo, per i soggetti beneficiari dell'esenzione, di comunicare alla Consob lo stato di attuazione del piano e le variazioni delle partecipazioni possedute nei tempi stabiliti dalla stessa Commissione, e comunque su base trimestrale.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas